



CITTÀ DI JESOLO

**CITTÀ DI JESOLO**



**JESOLO**

**SETTORE POLIZIA LOCALE, APPALTI ED EDILIZIA PRIVATA**

**POLIZIA LOCALE E MESSI**

ORDINANZA DEL SINDACO  
NUMERO 4 DEL 12/03/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI SOSPENSIONE DEI MERCATI DI JESOLO.

POLIZIA LOCALE E MESSI

IL SINDACO

VISTI:

- il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante ulteriori “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, il quale estende a tutto il territorio nazionale le misure di controllo rafforzato in conseguenza dei mutati scenari epidemiologici;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

CONSIDERATO che i mercati in questione, Jesolo Paese Piazza Kennedy, Cortellazzo Piazza Del Granatiere e Mercato Agricolo Piazza Della Repubblica, per la loro conformazione e disposizione non consentono di poter rispettare le raccomandazioni di cui ai decreti succitati in particolare l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare

assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;

RITENUTO di attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificamente riferite agli eventi su suolo pubblico così da permettere iniziative volte a contenere il prevedibile incremento esponenziale della diffusione del virus COVID-19;

RITENUTO di dover ricorrere nella circostanza al potere contingibile e urgente, configurandosi la necessità di porre rimedio ad una situazione di natura straordinaria, a tutela della salute dei cittadini, in via precauzionale;

VISTI:

- l'art. 32 della l. n. 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
- l'art. 50, comma 5 del d.lgs n. 267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, in qualità di autorità sanitaria locale;
- lo Statuto comunale.

VISTO l'art. 650 del C.P. che punisce chiunque non osservi i provvedimenti legalmente dati dall'Autorità.

#### ORDINA

al fine di prevenire, contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nell'ambito del territorio comunale, la sospensione, sino a mercoledì 25 marzo 2020 compreso, e comunque sino a nuove disposizioni, dei seguenti mercati:

- Jesolo Paese Piazza Kennedy (venerdì);
- Cortellazzo Piazza Del Granatiere (giovedì);
- Mercato agricolo Piazza Della Repubblica (lunedì).

È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il presente provvedimento e **l'inottemperanza sarà punita ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale.**

#### DEMANDA

di far rispettare le previsioni della presente Ordinanza, alla Polizia Locale, alla Polizia di Stato del Locale Commissariato di P.S. e all'Arma dei Carabinieri della locale Stazione e che tale provvedimento venga pubblicato nel sito web comunale e diffuso nei canali social network per la massima conoscenza alla popolazione.

#### DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata nel sito web comunale e diffusa nei canali social network per la massima conoscenza alla popolazione.

#### INFORMA

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro competente, da presentarsi entro 60 gg. dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso. Che potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. Veneto, entro 60 giorni per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi del D.lgs. n. 104 del 2/7/2010, oppure in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.



IL SINDACO  
Valerio Zoggia

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.